

Confisca per equivalente nei reati tributari: la solidarietà

La Cassazione penale (sent. n. 6287/2026) ribadisce il sequestro solidale verso i concorrenti per il risparmio d'imposta societario, ma esige motivazione specifica sul pericolo di dispersione dei beni registrati.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Reati Tributari 9 Ottobre 2026 Lettura 9 min

Stato della questione e quadro normativo aggiornato al 9 Ottobre 2026: Con la sentenza 17 febbraio 2026, n. 6287, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che nei reati tributari dichiarativi commessi a favore di persone giuridiche, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 può essere disposto solidalmente a carico di ciascun concorrente per l'intero debito tributario dell'ente (risparmio di spesa), stante l'impossibilità di scindere quote individuali di arricchimento, imponendo tuttavia una motivazione specifica sul periculum in mora per il sequestro di beni immobili e mobili registrati.

Abstract (Italiano)

Il contributo esamina la sentenza n. 6287 del 17 febbraio 2026 della Corte di Cassazione Penale in tema di **confisca per equivalente nei reati tributari** d'impresa. Il collegio nomofilattico definisce i confini del principio solidaristico nel concorso di persone, chiarendo come l'orientamento generale espresso dalle Sezioni Unite nel 2024 non trovi applicazione automatica nei reati fiscali con profitto costituito da risparmio di spesa societario. In tali ipotesi, ciascun compartecipe funge da garante patrimoniale per il debito erariale dell'ente e può essere attinto per l'intero importo, fermo il divieto di duplicazione. Altresì, la Suprema Corte annulla con rinvio il provvedimento per difetto di motivazione circa il periculum in mora su beni immobili e mobili registrati.

Abstract (English)

This article analyses judgment no. 6287 of 17 February 2026 rendered by the Italian Supreme Court of Cassation regarding confiscation by equivalent value in corporate tax offences. The Court clarifies the scope of joint and several liability among co-conspirators, ruling that the general principle established by the Joint Sections in 2024 does not apply where illicit profit consists of

corporate tax savings. In such circumstances, each individual perpetrator acts as a financial guarantor for the corporate tax debt and may be subjected to interim restraint for the entire sum, provided that duplication of recovery is strictly avoided. Conversely, the Court quashes with remand the seizure of registered real estate and vehicles due to insufficient reasoning concerning the concrete risk of asset dissipation.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilità di sequestrare in via diretta l'originario profitto del reato costituito dal risparmio di spesa incamerato dall'ente, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto e senza che l'espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 indifferentemente nei confronti di uno o più dei concorrenti nella condotta criminosa. La diversità strutturale del profitto societario e la sua destinazione all'ente rendono inapplicabile la regola del riparto paritario stabilita dalle Sezioni Unite per i reati comuni, assumendo la misura reale nei confronti della persona fisica una fisiologica funzione punitiva e di garanzia patrimoniale. Tuttavia, l'applicazione del vincolo cautelare reale su beni immobili e beni mobili registrati impone uno specifico onere motivazionale circa l'effettivo pericolo di dispersione o di occultamento, non desumibile in via automatica dalle sole modalità di movimentazione del denaro.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Risparmio d'imposta e profitto societario:** Nei delitti dichiarativi d'impresa il profitto consiste nel mancato esborso che accresce la sfera della società beneficiaria.
- **Inapplicabilità del riparto in quote paritarie:** La natura indivisibile del risparmio fiscale societario impedisce di isolare quote di arricchimento individuale fra i correi.
- **Solidarietà e funzione di garanzia:** Ciascun concorrente può subire il vincolo cautelare reale per l'intero debito erariale, nel rispetto del divieto di duplicazione.
- **Sussidiarietà della misura di valore:** L'aggressione ai patrimoni personali dei compartecipi richiede la previa constatazione dell'incapienza della persona giuridica.
- **Rigore probatorio per beni registrati:** Per immobili e veicoli la pubblicità legale esclude presunzioni arbitrarie di periculum in mora, esigendo indici concreti di dispersione.

01. Il risparmio di spesa d'impresa e la confisca per equivalente nei reati tributari

L'applicazione delle **misure cautelari reali** nel diritto penale dell'economia esige un'attenta disamina della struttura economico-giuridica dell'illecito, poiché la fisionomia del profitto condiziona direttamente la legittimità della coercizione patrimoniale. Nel perimetro dei delitti disciplinati dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), ed in specie per le ipotesi di frode fiscale attuate tramite **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti** di cui all'[art. 2 del d.lgs. 74/2000](#), l'evento economico non si manifesta in un incremento materiale di nuova ricchezza, bensì in un mancato esborso d'imposta. Con la fondamentale sentenza 17 febbraio 2026, n. 6287 ^[1], la **Corte di Cassazione Penale** torna a tracciare la linea interpretativa sulla **confisca per equivalente nei reati tributari**, chiarendo come il vincolo ablatorio debba modularsi dinanzi alle frodi societarie complesse.

1.1 — Il quadro normativo dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e la funzione della misura reale

Il sistema sanzionatorio introdotto con l'[art. 12-bis del d.lgs. 74/2000](#) stabilisce un rigido ordine di priorità nell'esecuzione dell'ablazione patrimoniale. La norma prevede che il giudice disponga obbligatoriamente la **confisca diretta del prezzo o del profitto** del reato fiscale, anche nella forma del denaro o dei beni che ne costituiscono l'impiego. Quando tale apprensione materiale non sia praticabile sul patrimonio del contribuente evasore, opera in via sussidiaria la **confisca di beni per un valore equivalente** a quello del profitto sottratto all'Erario. Tale meccanismo trova anticipata attuazione nella fase delle indagini mediante il **sequestro preventivo impeditivo** disciplinato dall'[art. 321 c.p.p.](#) e dall'[art. 322-ter c.p.p.](#), volto a cristallizzare i cespiti dell'indagato per scongiurare la dispersione delle garanzie patrimoniali.

La **misura ablativa sussidiaria** non possiede unicamente una finalità ripristinatoria dello status quo ante, ma assume una marcata natura di **sanzione penale afflittiva**. Allorquando la misura attinge un soggetto che non ha direttamente trattenuto nelle proprie disponibilità il provento dell'evasione, la sottrazione di beni personali impone una compressione dei diritti patrimoniali giustificata esclusivamente dalla **responsabilità penale personale** del reo ai sensi dell'[art. 27 della Costituzione](#). In tale prospettiva, la **confisca per equivalente nei reati tributari** persegue l'obiettivo di politica criminale di neutralizzare ogni convenienza economica nell'elusione delle **obbligazioni tributarie**.

costituzionali sancite dall'[art. 53 Cost.](#), impedendo che l'indisponibilità dei fondi societari ostacoli il recupero dell'imposta evasa.

1.2 — La natura del profitto tributario societario quale evento economico immateriale

La qualificazione dogmatica del profitto nei delitti dichiarativi d'impresa esige una puntuale distinzione rispetto ai reati contro il patrimonio. Mentre nelle frodi comuni il delitto genera un **accrescimento materiale positivo** con l'ingresso di nuove utilità tangibili, nei reati tributari dichiarativi l'effetto lesivo si esaurisce in un **risparmio di spesa contabile**. Tale risparmio si traduce nel mancato deflusso delle disponibilità finanziarie necessarie per assolvere il debito d'imposta verso l'Erario, consolidandosi direttamente nel bilancio e nella sfera della **persona giuridica contribuente**.

Ne discende che l'ente societario rappresenta il beneficiario immediato e diretto del reato, mentre gli autori materiali della condotta — siano essi amministratori di diritto, consulenti o intermediari di fatto — non conseguono alcuna quota fisica del tributo risparmiato. Come chiarito dalla pronuncia n. 6287/2026, la circostanza che il profitto consista in un'entità immateriale non elide il **rapporto di pertinenzialità** con il reato, ma impone di interpretare l'evento causale sul piano strettamente normativo, quale violazione del dovere solidaristico d'imposta sancito dall'[art. 2 Cost.](#) Il denaro non versato diviene così la misura economica del profitto confiscabile, legittimando l'Erario ad agire verso chi ha orchestrato l'operazione fraudolenta.

02. Solidarietà passiva tra concorrenti: la deroga alle Sezioni Unite nei reati societari

Il profilo di più acuta novità esegetica affrontato dalla sentenza in esame investe la compatibilità tra il concorso di persone nel reato ex [art. 110 c.p.](#) e i principi nomofilattici recentemente fissati dal massimo consesso di legittimità. Come già approfondito nell'analisi dedicata al [sequestro preventivo nei reati tributari concorsuali](#), la questione attiene alla possibilità di disporre il vincolo cautelare per l'intero importo del debito d'imposta nei confronti di ciascun correo, ovvero se operi un inderogabile dovere di **frazionamento per quote individuali**.

2.1 — L'arresto nomofilattico del 2024 e il principio generale di riparto individuale

Con il fondamentale arresto del 26 settembre 2024 (sentenza Massini), le Sezioni Unite della Cassazione hanno radicalmente rimodellato la disciplina delle misure reali concorsuali, escludendo l'operatività del principio di **solidarietà passiva indiscriminata** nei reati comuni. Il supremo collegio ha stabilito che la misura di valore deve colpire ciascun partecipe esclusivamente nei limiti di quanto dal medesimo **concretamente percepito e incamerato**, potendosi applicare il criterio suppletivo della divisione in parti eguali soltanto qualora sia impossibile ricostruire con precisione l'effettiva ripartizione interna tra i concorrenti.

Tale principio risponde a un rigoroso giudizio di **proporzionalità in senso retrospettivo**, volto a evitare che una misura formalmente patrimoniale ma sostanzialmente punitiva si trasformi in una reazione manifestamente sproporzionata rispetto alla colpevolezza del singolo. Su questa base, la difesa del ricorrente invocava l'illegittimità del provvedimento cautelare del Tribunale del riesame di Milano, che aveva confermato a suo carico il sequestro per l'intero debito tributario contestato alle società clienti, omettendo qualsiasi indagine circa la quota di guadagno effettivamente percepita dall'agente medesimo.

2.2 — La posizione di garanzia del correo per il debito d'imposta della persona giuridica

La Terza Sezione Penale disattende la prospettazione difensiva ed enuncia un fondamentale principio differenziale. Nelle violazioni tributarie d'impresa, la natura del profitto quale **risparmio di spesa dell'ente** preclude l'applicazione meccanica delle coordinate tracciate per i reati comuni. Poiché l'intero importo dell'imposta non versata resta nella disponibilità della persona giuridica, l'arricchimento derivante dall'illecito fiscale in capo alla persona fisica è virtualmente nullo, quand'anche la stessa abbia percepito compensi professionali o provvigioni per la propria opera agevolatrice.

In questo peculiare contesto, la persona fisica concorrente assume una vera e propria **funzione di garanzia patrimoniale** verso l'Erario per l'incapienza della società beneficiaria. Ne consegue che la **confisca per equivalente nei reati tributari** conserva una legittima struttura solidaristica: il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari possono sottoporre a vincolo i beni di uno qualunque dei compartecipi per l'intero ammontare del debito fiscale dell'ente. L'unico vincolo insuperabile è

costituito dal **divieto di duplicazione espropriativa**, che preclude all'amministrazione di incamerare dai diversi patrimoni somme complessivamente eccedenti il danno erariale accertato.

03. La sussidiarietà dell'ablazione di valore rispetto al patrimonio dell'ente

L'operatività del principio solidaristico non attenua la necessità di verificare i presupposti di legge che condizionano l'accesso ai cespiti personali dei concorrenti. La natura sussidiaria dell'ablazione di valore impone infatti un preciso vaglio sulla situazione patrimoniale della persona giuridica che ha tratto effettivo beneficio dall'operazione illecita.

3.1 — Il vaglio preventivo della capienza societaria allo stato degli atti

La costante giurisprudenza di legittimità, ribadita anche dalla Quarta Sezione Penale con la sentenza 17 febbraio 2025, n. 6295 ^[2], subordina il vincolo di valore sui beni personali alla preventiva dimostrazione della **impossibilità di sequestro diretto** presso l'ente. Tale giudizio non richiede l'esaurimento di un'infruttuosa procedura esecutiva forzata, ma esige una **valutazione sommaria allo stato degli atti** circa la consistenza dei conti societari e la liquidità disponibile.

Ove la persona giuridica disponga di fondi prontamente aggredibili, la misura deve colpire prioritariamente tali risorse in via diretta. Qualora invece l'ente sia privo di conti attivi, ovvero possieda cespiti illiquidi, non commerciabili o vincolati all'esercizio di pubblici servizi, scatta immediatamente la legittimazione ad attingere il patrimonio della persona fisica. Nella vicenda decisa dalla Terza Sezione n. 6287/2026, l'impiego di una complessa **catena di società cartiere** prive di strutture aziendali e la destinazione sistematica dei flussi verso canali esteri hanno reso palese l'incapienza originaria degli enti, aprendo la strada alla misura reale verso i correi.

3.2 — Le garanzie sostanziali e il divieto di duplicazione espropriativa

A salvaguardia delle ragioni dei compartecipi interviene il generale **principio di ragionevolezza e proporzionalità** desumibile dall'[art. 3 della Costituzione](#). Benché il vincolo cautelare possa essere imposto a ciascun correo per l'intera cifra contestata, la fase esecutiva definitiva non può tradursi in una locupletazione statale eccedente il tributo sottratto. L'estinzione parziale o totale del debito

tributario mediante rateizzazione concordata con il fisco — ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di ravvedimento — esplica immediati **effetti estintivi o riduttivi** sul vincolo reale.

Parimenti, qualora la misura venga eseguita a carico di più coindagati sino a raggiungere l'ammontare del profitto, i beni eccedenti devono essere tempestivamente restituiti, spettando ai correi regolare internamente i rapporti economici secondo le ordinarie **regole di regresso civilistico**. Si garantisce in tal modo che la **confisca per equivalente nei reati tributari** operi quale strumento sanzionatorio rigoroso ma privo di ingiustificati effetti espropriativi moltiplicati.

04. La qualificazione del *periculum in mora*: rigore probatorio per i beni registrati

Il secondo decisivo asse della pronuncia n. 6287/2026 concerne l'accoglimento parziale del ricorso difensivo sul requisito del ***periculum in mora cautelare***. La Suprema Corte traccia una demarcazione netta tra cespiti monetari liquidi e beni sottoposti a forme legali di pubblicità, censurando la prassi giudiziaria incline ad applicare formule motivazionali stereotipate all'intero patrimonio del reo.

4.1 — La presunzione di dispersione per le disponibilità monetarie e bancarie

In riferimento alle somme di denaro giacenti sui conti bancari o detenute in contanti, i giudici di legittimità confermano la legittimità della misura coercitiva. L'accertata disinvoltura nell'utilizzo di pagamenti non tracciati, l'incasso costante di **compensi in nero** agevolmente spendibili e la partecipazione a una rete organizzata capace di movimentare capitali verso l'estero costituiscono **indici sintomatici concreti** di una personalità incline a sottrarre le disponibilità finanziarie all'esecuzione della sanzione.

In siffatti casi, la naturale fungibilità del denaro e la facilità di trasferimento telematico rendono congrua una valutazione probabilistica sfavorevole sulla futura gestione patrimoniale dell'indagato. Non si richiede la dimostrazione di un imminente atto distrattivo, risultando sufficiente la complessiva pericolosità desunta dalla sistematicità e gravità delle condotte di riciclaggio e ripulitura dell'IVA ascritte al sodalizio.

4.2 — L'onere motivazionale rinforzato per gli immobili e i beni mobili registrati

Diametralmente opposte sono le conclusioni assunte dalla Corte in merito al sequestro preventivo disposto su **fabbricati, terreni e autovetture registrate**. La peculiare natura di tali beni, caratterizzati da un rigido regime di trascrizione pubblicitaria e da una materiale stabilità fisica, esclude che il pericolo di dispersione possa ritenersi in re ipsa o desunto tacitamente dalla spregiudicatezza dimostrata nei rapporti finanziari.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata censurata per **radicale carenza argomentativa**: i giudici milanesi hanno del tutto trascurato di verificare se vi fossero concreti indizi di dismissione — quali procure a vendere, gravami ipotecari anomali o conferimenti in trust — e non hanno considerato la persistenza di tali immobili nel patrimonio dell'indagato anche a seguito dell'annullamento di un precedente titolo cautelare. Con l'annullamento limitato a tali cespiti, la Cassazione impone al giudice del rinvio un vaglio analitico e individualizzato, confermando che l'efficacia deterrente della **confisca per equivalente nei reati tributari** deve sempre armonizzarsi con l'invalicabile **garanzia di motivazione effettiva** dei provvedimenti restrittivi.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000](#) — Disciplina della confisca diretta e della confisca per equivalente nei reati tributari.

[Art. 2 d.lgs. n. 74/2000](#) — Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[Art. 110 c.p.](#) — Disciplina generale della responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato.

[Artt. 321 e 322-ter c.p.p.](#) — Presupposti e limiti del sequestro preventivo funzionale all'ablazione di valore.

[Artt. 2, 3, 27 e 53 Cost.](#) — Doveri inderogabili di solidarietà, principio di eguaglianza, personalità della responsabilità penale e concorso alle spese pubbliche.

Giurisprudenza citata

1. **Corte di Cassazione Penale, sentenza 17 febbraio 2026, n. 6287** — Sequestro preventivo finalizzato a confisca per equivalente nei reati tributari commessi a vantaggio di persona giuridica; solidarietà passiva tra concorrenti e periculum in mora su beni registrati. Esito: annulla con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai beni immobili e mobili registrati e rigetta nel resto. Punto: 13
2. **Corte di Cassazione Penale, sentenza 17 febbraio 2025, n. 6295** — Sussidiarietà del sequestro per equivalente rispetto a quello diretto sui beni della società ed esame dello stato patrimoniale dell'ente. Esito: inammissibile il ricorso. Punto: 11



Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.